



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Delibera N. 3 del 23/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta aperta –

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addi **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

		PRESENTE	ASSENTE
1	GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI	SI	==
2	LOCATELLI MARTINA	==	SI
3	SCIOLTI ANTONIO	SI	==
4	PIARULLI MARTA	SI	==
5	INVERNICI VIRNA	SI	==
6	TAIOCCHI GIUSEPPE	SI	==
7	POLI STEFANO	SI	==
8	PESENTI GIANMAURO	SI	==
9	RUSTICO ROBERTO	SI (In videoconferenza)	==
10	GHEZZI SILVIA DAFNE	==	SI
11	LUZZANA LAURA	SI	==
12	LIBERIO CINZIA	SI	==
13	MASPER GIANFRANCO	SI	==
14	GHEZZI SANTINO	SI	==
15	MAPELLI LINDA	SI	==
16	MANZONI GRAZIANO	SI	==
17	ZANCHI FABIANO	==	SI (In videoconferenza)

PRESENTI

14

ASSENTI

3

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Cosima De Carlo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Pasquale Gandolfi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al presente punto dell'ordine del giorno.

**Alle ore 19:05 entra in videoconferenza il Consigliere Fabiano Zanchi
I consiglieri presenti sono n. 15 (quindici)**

ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/04/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/04/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- con comunicato del 23 marzo 2021 il Ministero ha affermato che anche per il 2021 non è previsto il prospetto;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2023/2025 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo eventuale nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2023;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°
"RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA"
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2023, confermando le aliquote dell'anno 2022, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale di lusso classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60 % detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Terreni agricoli	1,06 %
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 %
Fabbricati classificati nel gruppo da B/1 a B/7	0,86 %
Altri immobili	1,06 %

- 2) **DI DEMANDARE** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
- 4) **DI DEMANDARE** a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

.....

RICHIAMATO il vigente "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12 maggio 2022;

ATTESO che il Consigliere Roberto Rustico e il Consigliere Fabiano Zanchi hanno richiesto di partecipare alla seduta mediante collegamento da remoto nel rispetto delle prescrizioni citate nel suddetto regolamento;

RILEVATO che il Consigliere Roberto Rustico e il Consigliere Fabiano Zanchi risultano collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e che gli stessi ha dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta;

RITENUTO, pertanto, di procedere al regolare svolgimento della presente seduta;

Si procede con una trattazione congiunta dei primi tre punti posti all'ordine del giorno;

Relaziona l'Assessore Sciolti, che illustra il punto posto all'ordine del giorno. Segnala come la programmazione sia difficoltosa ma in linea con gli obiettivi fissati nel DUP e nel Bilancio di Previsione. Procede dunque ad illustrare le slide, indica gli aumenti dei costi nonché la ripartizione delle spese. Illustra le entrate in conto capitale, effettua una presentazione completa dei punti;

Interviene il Consigliere Masper, il quale ritiene che il Bilancio contenga molte incognite. Segnala che in un'ottica di collaborazione nei precedenti anni sono state evitate contrapposizioni ma ritiene che ogni anno ci sia qualche problema. Evidenzia che lo scorso anno era stata avanzata promessa per rimodulazione addizionale Irpef che quest'anno invece non è stata fatta. Ritiene che l'addizionale vigente sia ingiusta e che sia opportuno rimodularla. Anticipa dunque il voto contrario.

Replica il Sindaco, il quale segnala che c'è bisogno di una seria analisi, ritiene che ridurre oggi l'addizionale per mantenere lo stesso gettito significherebbe impattare sulle famiglie più in difficoltà. Elaborare il Bilancio è stato difficile in primis a causa del caro energia.

Segue ampia discussione;

Relativamente agli interventi dei consiglieri comunali effettuati nel corso della discussione del presente argomento, questi ultimi potranno prendere visione delle relative registrazioni su supporto digitale con le modalità esplicitate nell'art. 58 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Al termine degli interventi, il Sindaco pone in votazione il presente punto posto all'ordine del giorno:

Consiglieri presenti: nr. 15 (quindici)

Consiglieri favorevoli: nr. 10 (dieci)

Consiglieri contrari: nr. 1 (uno) - Zanchi Fabiano

Consiglieri astenuti: nr. 4 (quattro) - Masper Gianfranco, Mapelli Linda, Manzoni Graziano e Ghezzi Santino

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Settore 2° - Risorse e Programmazione Economica – Finanziaria avente per oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023“;

VISTI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Settore 2° - Risorse e Programmazione Economica – Finanziaria avente per oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023“;

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: nr. 15 (quindici)

Consiglieri favorevoli: nr. 11 (undici)

Consiglieri contrari: nr. 0 (zero)

Consiglieri astenuti: nr. 4 (quattro) - Masper Gianfranco, Mapelli Linda, Manzoni Graziano e Zanchi Fabiano

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Pasquale Gandolfi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Cosima De Carlo

(): Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Treviolo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*